

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 78 del 26 luglio 2022

“DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI”

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della nuova legge ovvero la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di preservare il patrimonio naturale e la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 2 (Funzioni della Regione e delle Unioni montane)

L'articolo 2 individua gli enti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, in particolare alle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e alla Regione per il restante territorio.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 3 (Ambiti di raccolta)

L'articolo 3 definisce gli ambiti di raccolta dove è consentita la raccolta dei funghi e disciplina le modalità per riservarsi il diritto di raccolta da parte dei proprietari di boschi. Viene inoltre confermata per le aree naturali protette la raccolta dei funghi nel rispetto dei disciplinari di gestione.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 4 (Esercizio della raccolta)

L'articolo 4 definisce l'esercizio della raccolta ovvero individua i soggetti che possono raccogliere i funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 5 (Corso formativo)

L'articolo 5 disciplina il corso formativo, volto all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare di quelli tossici. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite dalla Giunta regionale. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 6 (Titolo per la raccolta)

L'articolo 6 introduce il titolo per la raccolta ed elenca la tipologia di importi previsti per l'esercizio della raccolta.

Il comma 1 stabilisce l'importo dovuto per il titolo annuale di raccolta sia per i residenti che per i non residenti nel territorio regionale.

I commi 2 e 3 stabiliscono rispettivamente per i residenti e per i non residenti le modalità di pagamento del titolo indicato al comma 1.

Il comma 4 stabilisce, per i soli non residenti, il versamento di un importo ulteriore da versare alle Unioni Montane commisurato al periodo di raccolta.

I commi 5 e 6 stabiliscono la validità e le modalità di riscossione del titolo.

Effetti finanziari: Per effetto del comma 1 l'importo previsto per il titolo annuale, dovuto alla Regione per i non residenti stabilito in euro 60,00 dalla norma vigente, viene ridotto ad euro 20,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Inoltre i titoli dovuti per l'esercizio semestrale e quindicinale previsti dalla norma vigente con la legge sono attribuiti alle Unioni Montane. Per effetto di tali modifiche si stima un minore gettito di euro 75.000,00 rispetto agli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente sulla base della normativa attualmente in vigore. Per l'annualità 2022 non vengono introdotte modifiche agli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024 in considerazione del fatto che l'entrata in vigore della legge è stabilita dal 1 gennaio 2023.

Le variazioni sono specificate nella tabella di seguito indicata:

ENTRATA PREVISTA						
Titolo	Tipologia	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	Note
3	100	1301020025	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	50.000,00	50.000,00	Quota parte dello stanziamento già iscritto per euro 125.000,00 da ridurre a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge.
Totale				50.000,00	50.000,00	

Articolo 7 (Modalità di raccolta)

L'articolo 7 definisce le modalità per esercitare la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 8 (Limiti e divieti)

L'articolo 8 individua ed elenca i limiti e i divieti da osservare per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 9 (Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico)

L'articolo 9 prevede le autorizzazioni speciali nel caso di comprovati motivi di interesse scientifico.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 10 (Utilizzo delle risorse)

L'articolo 10 definisce le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per l'esercizio della raccolta dei funghi, in particolare individua gli interventi ai quali possono essere destinate le risorse nonché i soggetti beneficiari.

Articolo 11 (Aree specifiche di raccolta e disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane)

L'articolo 11 prevede che gli enti competenti possono individuare, previo parere dei Comuni interessati, classificati montani o parzialmente montani, zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 12 (Commercializzazione)

L'articolo 12 definisce le modalità per la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, definisce inoltre la composizione della commissione d'esame per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 13 (Controllo sanitario)

L'articolo 13 individua presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), il quale svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 14 (Sanzioni e vigilanza)

L'articolo 14 individua ed elenca le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei limiti e divieti, nonché gli enti che esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 15 (Disposizioni di attuazione)

L'articolo 15 prevede le disposizioni di attuazione della presente legge, in particolare individua l'adozione degli atti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 16 (Clausola valutativa)

L'articolo 16 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 17 disciplina le disposizioni finanziarie:

Il comma 1 individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata come di seguito specificato:

ENTRATA PREVISTA					
Titolo	Tipologia	CAPITOL O	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO COMPETENZA 2023	STANZIAMENTO COMPETENZA 2024
3	100	scheda cni n.9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	50.000,00	50.000,00
Totale				50.000,00	50.000,00

Per l'annualità 2022 rimangono invariati gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione al fatto che l'entrata in vigore del provvedimento è stabilita a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 la spesa per l'attuazione della legge in correlazione all'entrata indicata al comma 1 e nei limiti della stessa, individuandone la copertura mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 1 come di seguito specificato:

SPESA PREVISTA							COPERTURA									
MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZ A 2023	COMPETENZ A 2024	MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBIL ITA' COMPETEN ZA 2023	riduzione 2023 a copertura oneri PDL	DISPONIBIL ITA' COMPETEN ZA 2024	riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
16	1	1	CNI	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	50.000,00	50.000,00	16	1	1	2160110162	TRASFERIMENTO E GESTIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	Legge di Bilancio
Totale complessivo spesa					50.000,00	50.000,00						125.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	

Il comma 3 evidenzia le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022/2024 per effetto dei commi 1 e 2.

Il comma 4 rinvia alle leggi di bilancio la quantificazione delle spese per le annualità successive che verranno determinate in relazione all'effettivo andamento delle entrate tenuto conto che i criteri di pagamento per la raccolta dei funghi vengono modificati con il provvedimento in questione.

Il comma 5 apporta modifiche all'autorizzazione di spesa inserita nella tabella A della legge regionale 39/2021.

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 19 (Abrogazioni)

L'articolo 19 elenca gli articoli o le norme che sono o restano abrogati.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.